



Le norme «SIA» nel diritto cantonale edilizio e nella pianificazione del territorio

Vinicio Malfanti | *Come chiesto dagli organizzatori e per non ripetere quanto altri oratori più esperti del sottoscritto hanno già esposto mi atterrò strettamente al tema assegnatomi.*

Sommario

- 1 Norme SIA e diritto cantonale edilizio
- 2 Concordato intercantonale sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio
- 3 Progetto di concordato intercantonale sull'armonizzazione della terminologia nel campo della costruzione
- 4 Commesse pubbliche
- 5 Conclusioni

1 Norme SIA e diritto cantonale edilizio

Non si può negare l'importanza che le norme tecniche SIA abbiano sull'arte della costruzione; è sufficiente dare una breve occhiata all'intera collezione delle norme per rendersi conto dell'evoluzione e dell'ampiezza dei campi da esse coperti.

Nell'ambito della sicurezza delle costruzioni, l'articolo 24 cpv. 2 LE¹ stabilisce la facoltà del Consiglio di Stato di emanare per via di regolamento le norme tecnico-costruttive concernenti la sicurezza e l'igiene delle costruzioni, facendo se del caso capo all'applicazione delle norme fissate dall'Autorità federale o dalle associazioni professionali.

La LE disciplina quindi soltanto genericamente le esigenze che le costruzioni devono rispettare in fatto di sicurezza e di solidità. L'unico limite posto al riguardo è dato dall'art. 24 cpv. 1 LE, che vieta l'edificazione di terreni che non offrono sufficienti garanzie di salubrità e di stabilità o che sono esposti a pericoli particolari, come valanghe e frane o inondazioni (art. 24 cpv. 2 LE).

Ma in materia di sicurezza e igiene anche il RLE² si limita tuttavia a stabilire che «gli edifici, gli impianti ed ogni altra opera devono essere progettati ed eseguiti secondo le regole dell'arte, tenendo conto delle prescrizioni tecniche emanate dall'autorità, sussidiariamente da associazioni professionali riconosciute» (art. 30 RLE).





Oltre che dall'obbligo sancito dall'art. 4 LE di corredare la domanda di costruzione con progetti elaborati da professionisti qualificati iscritti all'OTIA, il rispetto dei vincoli sanciti dall'art. 30 RLE è assicurato dalle verifiche che l'autorità preposta al rilascio dei permessi di costruzione opera in relazione alle normative specifiche entranti in considerazione, quali le disposizioni speciali della legislazione sulla protezione dell'ambiente, della legislazione sanitaria del lavoro, della polizia del fuoco, della prevenzione degli incidenti e del risparmio energetico (cfr. art. 30 cpv. 3 RLE).

Dall'art. 30 RLE non discende comunque che tutte le regole dell'arte edilizia siano disposizioni di diritto pubblico richiamanti una puntuale verifica da parte dell'autorità in ordine al loro adempimento: le prescrizioni tecniche emanate dalle associazioni professionali indicate nell'art. 30 RLE restano dunque semplici direttive, ovvero regole volte a codificare una prassi e ad orientare l'apprezzamento dell'autorità^{3/4}

Questa visione, alla base della giurisprudenza cantonale, è contestata da parte della dottrina che, fondandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale,⁵ ritiene che quando il legislatore si riferisce esplicitamente alle norme di associazioni professionali, queste divengono prescrizioni suppletive di polizia delle costruzioni.

2 Concordato intercantonale sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio

In data 5 ottobre 2005⁶ il Cantone Ticino ha aderito al concordato intercantonale sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOT). Questo testo è concepito come un accordo quadro aperto, al fine di dotare i Cantoni di uno strumento che permetterebbe, all'occorrenza, un'armonizzazione e un coordinamento della legislazione in altri ambiti tecnici. Dovrebbe pertanto servire a integrare e a trasporre più facilmente i futuri obblighi internazionali nell'ambito del GATT e di accordi bilaterali riguardanti l'armonizzazione di prescrizioni tecniche, ma anche ad agevolare gli sforzi autonomi di armonizzazione intercantonale.

Accanto all'eliminazione progressiva degli ostacoli tariffali al commercio, gli sforzi a livello internazionale si concentrano viepiù sull'eliminazione degli ostacoli tecnici (non tariffali) al commercio che possono risultare, fra l'altro, da prescrizioni o norme tecniche divergenti o dall'applicazione non coordinata nella realtà pratica di tali prescrizioni o norme.

Queste prescrizioni o norme possono essere di natura diversa e contenere regole relative al prodotto stesso, da un lato, o requisiti riguardanti l'oggetto in cui il prodotto dovrebbe essere incorporato o utilizzato, dall'altro. Se que-



sti due ambiti normativi non sono in sintonia, ne risulta che il prodotto potrebbe essere messo in commercio legalmente, ma non potrebbe essere utilizzato per lo scopo per cui è stato concepito. I prodotti da costruzione illustrano bene questa problematica: le prescrizioni inerenti ad alcune opere possono rendere inutilizzabili alcuni prodotti da costruzione per queste opere, poiché incompatibili con le prescrizioni riguardanti queste opere.

Nell'ambito dell'armonizzazione delle normative tecniche alle esigenze poste dall'Accordo con l'UE, sempre maggior importanza viene data alle normative edilizie e alle norme tecniche edite dalla SIA (Zufferey 1993, 18ss.).

3 Progetto di concordato intercantonale sull'armonizzazione della terminologia nel campo della costruzione

Il processo di normalizzazione appena descritto non si ferma comunque alle sole prescrizioni tecniche, legate a materiali o a processi di produzione.

In ambito edilizio, in effetti, la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente DCPA, ha infatti posto in consultazione presso i Cantoni, il progetto di concordato intercantonale sull'armonizzazione della terminologia nel campo della costruzione.⁷

Con questo strumento i Cantoni svizzeri intendono promuovere un'armonizzazione di tutta la terminologia e delle definizioni in campo edilizio.⁸ Oltre a costituire una facilitazione per i vari operatori, questo dovrebbe contribuire, anche ad un abbassamento dei costi di costruzione (Rapporto cit. p. 9).

4 Commesse pubbliche

Nel campo delle commesse pubbliche viene data particolare importanza al principio di non discriminazione. In questo contesto il committente deve fare riferimento, nel limite del possibile, a norme tecniche non discriminatorie.⁹

Creati per la maggior parte a partire dall'inizio del XX secolo e soprattutto tra le due guerre mondiali, gli organismi di normalizzazione sono gli strumenti principali delle politiche di normalizzazione nei Paesi europei.

Presentano grandi similitudini nei loro statuti e modalità di funzionamento: quasi sempre si tratta di associazioni che emanano dalle organizzazioni di categoria, che beneficiano in generale del sostegno dei pubblici poteri e il cui ruolo è quello di elaborare e pubblicare norme secondo una procedura che garantisca la possibilità di partecipazione a tutti i soggetti



cataloga le cataloga le norme emanate da più di cinquecento categorie economiche, tra cui anche la SIA. In tale contesto si rileva che parte delle norme SIA beneficiano dello statuto di normativa riconosciuta (Florance 1994, 24; Zufferey 1993, 18ss.).¹⁰

5 Conclusioni

Le norme SIA sono chiamate a svolgere anche un futuro un ruolo diretto ed indiretto sul diritto edilizio cantonale. Quest'influenza sarà sempre di più condizionata dall'apertura dei mercati internazionali e nazionale, promossa e voluta sia dalla Confederazione che dai Cantoni.

Note

- 1 Legge edilizia (LE) cantonale del 13 marzo 1991 (R.L. 7.1.2.1).
- 2 Regolamento di applicazione della Legge edilizia del 9 dicembre 1992 (R.L. 7.1.2.1.1).
- 3 RDAT I-1995 N. 39, consid. 2.2. e riferimenti, STA inedita 26 gennaio 1996 in re L., confermata in STF inedita 14.8.1997).
- 4 All'interno della legge edilizia ed in particolare del suo Regolamento v'è pure riferimento alle norme SIA per settori particolari (art. 36 RLE) costruzioni di ascensori.
- 5 DTF 91 II 208; Scolari (1997, 474 ss.; Zufferey 1993, 26 e 27).
- 6 Entrato in vigore il 28 dicembre 2001 (R.U. 11.3.4.2).
- 7 Consultazione dell'8 febbraio 2006 rapporto accompagnante la proposta di concordato intercantonale sull'armonizzazione della terminologia nel campo delle costruzioni.
- 8 In tale contesto si intende pure promuovere un'armonizzazione del sistema di misurazione come pure del sistema di calcolo dei vari parametri edilizi (SUL-IS-IO metodo di calcolo delle distanze e delle altezze).
- 9 Art. 19 LCPubb e 13 lett. b CIAP nonché § 15 DirCIAP.
- 10 In Svizzera questo ruolo è svolto dall'Associazione Svizzera per la normalizzazione.

Bibliografia

- Florance, Nicolas, 1994, *Le Norme comuni per le imprese*, ed. Commissione europea.
- Scolari, Adelio, 1997, *Commentario della LE*, II ed.
- Zufferey, Baptiste, 1993, *Les normes techniques de construction, Séminaire pour le droit de la construction, Journées du droit de la construction*, Vol. II.